

Pubblicato il 10/04/2024

N. 06910/2024 REG.PROV.COLL.
N. **02660/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2660 del 2024, proposto da Simone De Santis, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Galeani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Eugenia Sacco, Valentino Ferrari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto dell'Agenzia delle Entrate prot. 5284/2024 di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), a firma del Direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024 (allegato n. 1);

dell'Allegato A alla predetta nota contenente la graduatoria di merito della predetta selezione (allegato n. 2);
dell'Allegato B alla nota prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024, parte integrante della stessa e contenente l'elenco dei vincitori della selezione (allegato n. 3);
dei punteggi attribuiti al Dott. De Santis per la valutazione dei titoli, sia in sede di rivalutazione operata in esecuzione delle sentenze nn. 6327 e 6328 del 2023 del Consiglio di Stato, allegati al verbale n. 4 del 26 ottobre 2023, di cui costituiscono parte integrante (allegato n. 4) sia in sede di "prima valutazione" (allegato n. 5);
dell'art. 3, comma 7, del bando di concorso (allegato n. 6);
ove occorrer possa dell'implicito rigetto dell'istanza di autotutela presentata dal Dott. De Santis (allegato n. 7) e del verbale n. 6 del 27 novembre 2023 (allegato n. 8), in cui la Commissione ha stabilito di non dover provvedere alla valutazione delle istanze di riesame in autotutela trasmesse dall'Ufficio, nonché del provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023, ove interpretato nel senso di impedire alla Commissione di valutare le istanze di autotutela dei candidati (allegato n. 9)
Annullamento parziale della graduatoria di merito del concorso per 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze prospettate dalla parte ricorrente in sede cautelare possono trovare adeguata considerazione mediante la sollecita fissazione del merito del ricorso, alla cui sede è riservato l'esame delle questioni proposte, comprese le eccezioni in rito;

Considerato che il ricorso risulta notificato "ad almeno un controinteressato", ai

sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e che, pertanto, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria finale di merito e nell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, oggetto di impugnazione);

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, di poter autorizzare la parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di giorni 45 decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non rimuovere dal proprio sito *web*, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;
- fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;
- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione nel sito *web* istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Ritenuto che la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche l'attestato rilasciato dall'Amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, infine, di rinviare al merito la regolazione delle spese anche della presente fase;

P.Q.M.

dispone gli adempimenti di cui in parte motiva.

Fissa, per la discussione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 5 novembre 2024.

Spese al definitivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Mariani

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO